



Piergiulio Cinelli
notaio

Repertorio 1515

Raccolta 1125

**Verbale di assemblea della Associazione
"Gli Amici del Salviatino ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di luglio,

18 luglio 2022

Registrato a Firenze

il 20/07/2022

n. 31373 Serie 1T

in Firenze, in via Paolo Toscanelli al numero 6, presso studio legale, ove richiesto,

alle ore dodici e minuti nove, davanti a me dottor Piergiulio Cinelli, notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso

TEDESCHI Mauro Giuseppe, nato a Terlizzi (BA) in data 24 febbraio 1951, residente a Sesto Fiorentino (FI), in via della Gora n. 36, codice fiscale TDS MGS 51B24 L109B, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della Associazione non riconosciuta "GLI AMICI DEL SALVIATINO ONLUS", con sede in Firenze (FI) in via Poggio Bracciolini al numero 9, presso lo studio commerciale Fallani-Girardi, con codice fiscale 06154990482, al presente atto legittimato ai sensi del vigente statuto della Associazione.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della suddetta Associazione, riunita per questo giorno, luogo e questa ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica della denominazione della associazione dall'attuale "GLI AMICI DEL SALVIATINO ONLUS" alla nuova "AMICI DEL SALVIATINO ETS";
- 2) trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune di Firenze da via Poggio Bracciolini numero 9 a via Paolo Toscanelli al numero 6;
- 3) adozione di nuovo statuto, portante, tra l'altro, l'implementazione e l'adeguamento alle sopravvenute modifiche normative in materia di riforma del terzo settore, ai sensi del d.lgs. 117/2017;
- 4) deliberazioni conseguenti.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto il comparente signor TEDESCHI Mauro Giuseppe, il quale constata e fa constatare che:

- sono presenti in <assemblea, oltre esso Presidente sopra generalizzato, anche tutti gli altri associati signori:

FORCONI Matteo, nato a Firenze (FI) il 16 maggio 1972, codice fiscale FRC MTT 72E16 D612S,

ZOPPINI Mauro, nato a Milano (MI) il 22 luglio 1969, codice fiscale ZPP MRA 69L22 F205P,

TRIPALDI Gianfranco, nato a Nola (NA) il 24 maggio 1964, codice fiscale TRP GFR 64E24 F924Q,

CITERNI Sergio, nato a Scansano (GR) il 29 maggio 1954, codice fiscale CTR SRG 54E29 I504N,

GIORDANO Giuseppe, nato a Trani (BT) il 31 luglio 1962, codice fiscale

GRD GPP 62L31 L328W,

AIAZZI Paola, nata a Vaiano (PO) il 13 maggio 1954, codice fiscale ZZA PLA 54E53 L537U,

FRACCALVIERI Pierfranco, nato a Putignano (BA) il 12 febbraio 1953, codice fiscale FRC PFR 53B12 H096E,

PAOLETTI Alberto, nato a Firenze (FI) il 23 settembre 1945, codice fiscale PLT LRT 45P23 D612M,

- dell'Organo Amministrativo sono presenti tutti gli amministratori in carica signori TEDESCHI Mauro Giuseppe, FORCONI Matteo, ZOPPINI Mauro e TRIPALDI Gianfranco;

- l'Associazione opera senza organo di revisione o controllo;

- tutti gli associati sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e sono perciò legittimati ad intervenire e votare;

- egli stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, ai sensi di legge;

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno.

Ciò constatato e fatto constatare, il Presidente dichiara che l'assemblea, anche in mancanza di preventiva convocazione, essendo presenti tutti gli associati e l'organo amministrativo, è validamente costituita in forma totalitaria, e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale chiede ed ottiene dall'assemblea il consenso alla trattazione unitaria degli argomenti da trattare.

Aperta la riunione, il Presidente illustra all'assemblea i motivi che consigliano di eliminare dalla denominazione della associazione la dizione ON-LUS al fine di richiedere l'iscrizione della Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con conseguente necessità di adeguare l'intero statuto della associazione alle sopravvenute modifiche normative in materia di riforma del terzo settore, ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Il Presidente fa presente inoltre che si rende necessario, in sede di tale adeguamento, apportare diverse modifiche agli articoli dello statuto per venire incontro alle nuove esigenze dell'associazione, ivi compreso il trasferimento della sede e fermo comunque il carattere privo di fini di lucro dell'Associazione.

Il Presidente, invece di modificare i singoli articoli dello statuto, invita l'assemblea ad abrogare l'attuale statuto composto di numero 21 (ventuno) articoli ed a sostituirlo con uno nuovo testo composto di numero 15 (quindici) articoli, contenente fra l'altro gli adeguamenti previsti dalla predetta normativa, statuto che è stato messo in precedenza a disposizione degli associati per prenderne visione e che viene letto all'assemblea stessa e sottoposto alla sua approvazione.

L'assemblea dopo esauriente discussione, non avendo i presenti chiesto l'inserimento di dichiarazioni, approva la proposta del Presidente e previa abrogazione del previgente statuto sociale all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente e in conformità di quanto previsto dall'articolo 21 del codice civile,

DELIBERA

1) Di modificare la denominazione da "GLI AMICI DEL SALVIATINO ON-

LUS" a "AMICI DEL SALVIATINO ETS";

2) Di eliminare dallo Statuto non solo la dizione ONLUS ma anche tutte quelle clausole che contengono riferimenti o disposizioni a suo tempo inserite;

3) Di trasferire la sede dell'associazione dalla attuale sede Firenze (FI) in via Poggio Bracciolini al numero 9, presso lo studio commerciale Fallani-Girardi, alla nuova sede Firenze via Paolo Toscanelli al numero 6, presso lo studio dell'Avvocato Forconi, con la precisazione che le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto;

4) Di abrogare il previgente Statuto e di sostituirlo con quello nuovo in precedenza letto all'assemblea composto di numero 15 (quindici) articoli, che contiene tutti gli adeguamenti e le modifiche sopra approvate.

Il nuovo testo dello statuto sociale, come sopra approvato dall'assemblea, e firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

5) Di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, autorizzandolo ad apportare ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel RUNTS.

Ai fini di tale iscrizione il Presidente precisa che:

1) l'associazione sarà iscritta nella sezione generale degli enti del terzo settore;

2) la denominazione è quella risultante dalla delibera sopra indicata;

3) il codice fiscale è quello risultante dalla comparizione del presente atto;

4) non è stata richiesta partita iva;

5) la forma giuridica è quella di associazione per la quale si chiede il riconoscimento;

6) la sede legale è quella risultante dalla sopra assunta delibera;

7) l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il seguente: info@pec.gliamicidelsalviatino.fi.it;

8) il contatto telefonico risulta essere il seguente: 055-496539;

9) non vi sono sedi secondarie;

10) l'associazione è stata costituita in data 15 marzo 2011 con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Andrea Fera repertorio numero 49103, registrata a Empoli il 21 marzo 2011 al numero 2070 serie 1T;

11) le attività di interesse generale effettivamente esercitate sono quelle risultanti dall'articolo 2 dello statuto allegato;

12) non sono previste attività diverse;

13) non vi sono soggetti cui l'ente aderisce;

14) il rappresentante legale e i componenti il consiglio direttivo saranno comunicati a me Notaio successivamente alla loro nomina, ai fini dell'iscrizione;

15) l'associazione non risulta essere iscritta presso il Registro delle Imprese;

16) L'associazione risulta iscritta nell'elenco del volontariato per il 5 (cinque) per mille come risulta dalla domanda inviata all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 18 aprile 2018 protocollo numero 18041812323356034, al numero 7.954;

17) la associazione non svolge attività commerciali.

Ai fini della richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica si allega al presente atto sotto la lettera "B" la perizia della consistenza patrimo-

niale giurata dal Dottor Citerni Sergio con Verbale di asseverazione ai miei rogiti in data 18 luglio 2022 repertorio 1514, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti quarantadue.

Si richiede l'esenzione dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis, Tabella allegata al d.P.R. 642/1972 e dell'articolo 82 comma 5 del del d.lgs. 117/2017, nonchè l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del medesimo decreto legislativo.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della associazione.

Richiesto io notaio ho dato lettura del presente atto alla parte che lo approva e lo conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, salvo quanto di pugno, consta di fogli due di cui sette facciate e della ottava fino a qui.

F.TO Mauro Giuseppe Tedeschi

F.TO Piergiulio Cinelli notaio (vi è il sigillo)

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL SALVIATINO ETS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'associazione "AMICI DEL SALVIATINO ETS".

L'Associazione ha sede in Comune di Firenze.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ARTICOLO 3 - ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione

Mario Juvette
(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Fig. 10
Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il rela-

Micro
fotoregistrazione
6
tivo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze:

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferi-



bili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta

ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di

perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

ARTICOLO 14 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'En-

te; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 15 - DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.



